



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO

TERZA SEZIONE CIVILE

VERBALE D'UDIENZA

CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC

nel procedimento iscritto al _____ del ruolo generale dell'anno 2013 e promosso da

- attrice -

con gli avv. Franco Fabiani

contro

Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a.

- convenuta -

con gli avv. _____

Oggi 12.12.16, davanti al **giudice** del tribunale di Treviso **dr. Lucio Munaro**, sono comparsi l'avv. _____ per l'attrice e l'avv. _____ per la convenuta, i quali nel quadro della discussione ex art. 281 sexies cpc richiamano le proprie deduzioni e conclusioni come precedentemente precisate a verbale.

Sentite le parti, il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.

Successivamente, all'esito della camera di consiglio, il giudice pronuncia sentenza nelle forme ex art. 281 sexies cpc (*lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*), in assenza delle parti (allontanatesi dall'aula d'udienza).

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attrice ha esercitato l'azione di ripetizione di indebito in relazione ad addebiti operati illegittimamente dalla convenuta nell'attuazione del rapporto di

- dr. Lucio Munaro -



conto corrente bancario : estintosi nel 2004. Ha allegato che “*nell’ambito (di esso) è confluita la concessione di un’apertura di credito ... rappresentata da utilizzazione di credito sul conto*”.

La convenuta ha resistito alla pretesa attorea, sollevando preliminarmente l’eccezione di prescrizione.

La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.

L’eccezione di prescrizione viene rigettata perché formulata in termini eccessivamente generici.

Come osservato dalla suprema Corte, trattandosi di eccezione in senso stretto, la stessa deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand’anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice. Vi è dunque l’onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l’esercizio del diritto, determina l’inizio della decorrenza del termine ai sensi dell’art. 2935 cc (Cass. n. 16326/2009).

La convenuta nella comparsa di risposta non ha svolto alcuna allegazione specifica in merito alle rimesse ripristinatorie o solutorie concretamente rilevanti, trascurando qualsiasi indicazione concreta sulle diverse date di decorrenza.

Con la memoria ex art. 183.6 n. 2 cpc sono consentite le sole repliche assertive alle nuove domande ed eccezioni ex art. 183.5 ovvero alle *emendationes* attoree introdotte con la memoria ex art. 183.6 n. 1 cpc. L’attrice al riguardo non ha apportato alcuna *emendatio libelli* all’atto di citazione, sicché sul tema della prescrizione rilevano solo le allegazioni svolte nella comparsa di risposta.

Il difetto di allegazione non può essere surrogato dalle risultanze peritali, perché in tal modo verrebbe indebitamente stravolto il rapporto tra allegazioni e prova come delineato dal codice di rito, alla cui stregua l’istruzione probatoria non può surrogare le carenze assertive ma incentrarsi necessariamente sui fatti specificamente (e previamente) introdotti nel giudizio.

L’addebito delle spese inerenti alla chiusura del conto (€ 696,48) e della commissione di massimo scoperto (€ 5470,77) è illegittimo perché mancante della relativa, specifica pattuizione. Il relativo importo è stato accuratamente individuato in sede peritale (su cui v. *infra*).

Come chiarito dalla suprema Corte, va dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista contenuta nei contratti stipulati prima del 22.4.00, per violazione del divieto di anatocismo



stabilito dall'art. 1283 cc (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale); ne consegue che gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione (per tutte, Cass. S.U. n. 24418/2010). Quando non risulti che le nuove condizioni contrattuali conseguenti agli effetti della delibera CICR 9.2.00 fossero state approvate, l'anatocismo va escluso anche per il periodo successivo al 30.6.00. Infatti l'introduzione di una clausola di capitalizzazione – seppure conforme ai parametri ex delibera CICR – costituisce pur sempre un adeguamento peggiorativo (art. 7.3 delibera) rispetto alla precedente situazione 'di diritto', alla cui stregua il correntista non doveva corrispondere gli interessi sugli interessi a causa della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale.

La convenzione relativa alla pattuizione degli interessi in misura superiore a quella legale, in difetto della forma scritta richiesta *ad substantiam*, è colpita da nullità solo per la parte corrispondente alla differenza tra il tasso legale e quello convenuto, con riferimento alla quale l'ordinamento interviene non per espungerla dal regolamento pattizio senza riconnettervi alcun effetto, bensì per sostituirla con disciplina legale (per tutte, Cass. n. 280/1997). Difettando dunque le condizioni per ritenere validamente pattuito per iscritto il tasso di interesse ultralegale, devono applicarsi il tasso legale ex art. 1284 cc nonché, successivamente all'entrata in vigore della l. n. 154/1992 (legge sulla trasparenza bancaria, entrata in vigore il 9.7.92) e poi del d.lgs. n. 385/1993 (t.u.b.), i tassi sostitutivi previsti da tali disposizioni normative per il periodo di svolgimento del rapporto successivo alla rispettiva entrata in vigore. Dall'attuale assetto normativo si evince che il tasso di interessi sostitutivo applicabile va progressivamente adeguato nel corso del rapporto, essendo illegittima la cristallizzazione del medesimo con riferimento ad uno specifico momento.

Sulla base di tali parametri interpretativi, la c.t.u. – eseguita con rigore tecnico e coerenza logica, sicchè le risultanze sono richiamate *per relationem* – ha conclusivamente evidenziato che la somma illegittimamente addebitata all'attrice ammonta complessivamente a € 19.918,72.

Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91.1 cpc). Il compenso professionale viene liquidato sulla base dei criteri ex d.m. n. 55/2014, con applicazione dei valori medi. La voce di spesa riportata nella nota ex art. 75 nn. att. cpc con riguardo alla consulenza di parte è correttamente riconoscibile – alla



luce dei dovuti parametri economici e professionali – nella misura di € 2000,00. Viene riconosciuta la distrazione ex art. 93.1 cpc in favore del procuratore attoreo, il quale nelle conclusioni ha dichiarato di “*avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorar?*”.

p.q.m.

Il giudice, definitivamente pronunciando

- condanna la convenuta a pagare all’attrice la somma di € 19.918,72, oltre agli interessi legali dalla domanda;
- condanna la convenuta a rimborsare all’attrice le spese di lite, liquidate in € 2458,00 per spese e € 4835,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge; con distrazione in favore del difensore distrattario.
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u.

Treviso, 12.12.2016

Il giudice
dr. Lucio Munaro

